SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 settembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3806).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3805 del 3 settembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il Commissario delegato, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che l'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, secondo criteri stabiliti con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'Aquila n. 81 del 31 luglio 2009;

Considerato che si rende necessario adottare dei criteri per l'assegnazione dei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E. finalizzati ad assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilità di tipo E o F ovvero ubicate nelle «zone rosse», fatte salve quelle destinate a soddisfare le esigenze e le finalità di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009, il Sindaco del medesimo Comune individua con proprio decreto i nuclei familiari da collocare nei complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (C.A.S.E.), realizzati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. L'assegnazione della sistemazione alloggiativa avviene previo accertamento dei titoli effettivi.

2. Il sindaco adotta il decreto di cui al comma 1 dando prioritaria sistemazione ai nuclei familiari, o di coabitazione, numerosi, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) nucleo familiare composto da almeno 3 persone cui sono assimilati i nuclei monoparentali con un figlio minore a carico;

b) cittadinanza italiana o dell'Unione europea, o cittadinanza di Paese extra europeo con regolare permesso di soggiorno;

c) vicinanza alle zone di provenienza;

d) residenza o stabile domicilio in abitazioni classificate E o F o situate nella «zona rossa» nel comune di L'Aquila;

e) indisponibilità per tutti i componenti del nucleo familiare o di coabitazione di un'altra abitazione, anche in locazione ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, ubicata nei comuni di: L'Aquila, Barete, Barisciano, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant'Angelo;

f) presenza di persone disabili, di anziani, di lavoratori occupati nella regione Abruzzo al momento del sisma e di studenti e minori in età prescolare.

3. L'assegnazione della sistemazione alloggiativa di cui al comma 1 determina la decadenza dal contributo di autonoma sistemazione.

4. Per gli abitanti delle frazioni, appositamente individuati dal sindaco, le cui abitazioni sono distrutte o gravemente danneggiate con esito di agibilità di tipo E o F, ovvero ubicate nelle «zone rosse», si provvederà ad allestire moduli abitativi provvisori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A10921

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Onofreiciuc Adrian, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig Onofreiciuc Adrian, nato a Radauti (Romania) il 9 luglio 1972, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul energetic specilizarea energetica industriala» conseguito presso l'«Universitatea Stefan cel Mare Suceava» nella sessione giugno 2002;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 4 giugno 2009 e del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Onofreiciuc Adrian, nato a Radauti (Romania) il 9 luglio 1972, cittadino romeno è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 (diciotto) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) costruzione di macchine, 2) tecnologia meccanica, 3) impianti chimici e (solo orale) 4) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di diciotto mesi.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame,

fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3 e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A10637

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez Navas Natalia, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di biologa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005 n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Vista l'istanza della sig.ra Sanchez Navas Natalia, nata a Cordoba (Spagna) il 29 novembre 1975, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale spagnolo di «Biologa», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Ciencias (Biologicas)» conseguito in data 25 gennaio 2000 presso l'«Universidad de Cordoba»;

Considerato che la sig.ra Sanchez Navas Natalia è in possesso dell'accesso alla professione di biologa, come attestato dall'Autorità competente spagnola «Ministerio de Educacione» in data 14 maggio 2009;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A - come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Sanchez Navas Natalia, nata a Cordoba (Spagna) il 29 novembre 1975, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A10638

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Parra Titos Eva Rosalyn, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Parra Titos Eva Rosalyn, nata a Barcellona (Spagna) il 3 luglio 1970, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di «Ingeniera Agronoma» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniera Agronoma», conseguito presso l'«Universidad Politècnica de Madrid» in data 6 novembre 1998;

Considerato che è iscritto presso il «Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Centro» dal 25 aprile 2008;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e dottore forestale» - sez A - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali nella conferenza sopra citata;

Decreta:

Alla sig.ra Parra Titos Eva Rosalyn, nata a Barcellona (Spagna) il 3 luglio 1970, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sez. *A* e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A10639

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mikalenaite Neda, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Mikalenaite Neda, nata a Kaunas (Lituania) il 9 aprile 1979, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale in «Socialinis darbuotojas», conseguito in Lituania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico-professionale di «Socialinio darbo» conseguita presso l'«Università Vytautas Magnus di Kaunas» il 20 giugno 2002;

Vista la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez B - e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Mikalenaite Neda, nata a Kaunas (Lituania) il 9 aprile 1979, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A10640

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Taralunga Coca Petronela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Taralunga Coca Petronela, nata a Bacau (Romania) il 27 settembre 1980, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rumeno di «Inginer tehnologia produselor alimentare» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di tecnologo alimentare in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico di «Inginer tecnologia produselor specializarea tehnologia si controlul calitatii produselor alimentare», conseguito presso l'«Universitatea din Bacau» nel giugno 2004;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Taralunga Coca Petronela, nata a Bacau (Romania) il 27 settembre 1980, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A10790

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2009.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del fondo di rotazione per i programmi operativi regionali e nazionali dell'obiettivo Convergenza, cofinanziati dal FSE, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 26/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174

Vista la decisione C(2008) 4697 def. del 4 settembre 2008 che modifica la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla regione Siciliana;

Viste le note n. 17172, del 9 agosto 2007 della regione Siciliana e n. 3865, del 10 luglio 2007 della regione Calabria, con le quali si comunica che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi programmi operativi regionali cofinanziati dal FESR;

Considerato che in attesa di indicazioni da parte della regione Campania è opportuno procedere, comunque, all'assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2,5 per cento, per l'anno 2009, in favore del programma FSE della medesima regione senza tener conto, al momento, della assegnazione di risorse a titolo di riequilibrio finanziario;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, così come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009, il quale prevede, oltre al prefinanziamento del 2% per l'anno 2007 e del 3% per l'anno 2008, una ulteriore quota di prefinanziamento del 2,5% per l'anno 2009, del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, il fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l' erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2009, in misura pari al 2,5 per cento dell'importo complessivo a carico del predetto fondo di rotazione, per ciascun programma approvato;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi regionali e nazionali dell'obiettivo convergenza 2007/2013, cofinanziati dal fondo sociale europeo, è pari complessivamente ad euro 83.779.753, così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo in favore delle amministrazioni titolari dei programmi, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, a seguito dell'erogazione della corrispondente quota di prefinanziamento comunitario.

3. In caso di restituzione di risorse FSE alla Commissione europea, le amministrazioni titolari dei programmi restituiscono al Fondo di rotazione le corrispondenti quote di prefinanziamento nazionale già erogate.

4. Le amministrazioni titolari dei programmi trasmettono al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 209

ALLEGATO

Prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del Fondo di rotazione ex lege n.183/1987 per i programmi operativi regionali e nazionali FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013

Pogrammi Operativi Fse	Decisioni	Importi
Calabria	C(2007) n. 6711 del 17/12/2007	8.604.988
Campania	C(2007) n. 5478 del 07/11/2007	11.180.000
Puglia	C(2007) n. 5767 del 21/11/2007	12.792.000
Basilicata	C(2007) n. 6724 del 18/12/2007	3.868.387
Sicilia	C(2007) n. 6722 del 18/12/2007	20.992.392
Totale POR		**57.437.767**
Pon Governance e Azioni di Sistema	C(2007) n. 5761 del 21/11/2007	7.767.867
Pon Competenze per lo Sviluppo	C(2007) n. 5483 del 07/11/2007	18.574.119
Totale PON		**26.341.986**
Totale complessivo		**83.779.753**

09A10795

DECRETO 6 luglio 2009.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi regionali e per il programma operativo nazionale «Azioni di sistema», dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, cofinanziati dal FSE, programmazione 2007/2013. (Decreto n. 27/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2008) 4697 def. del 4 settembre 2008 che modifica la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007 n.36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la nota della Regione autonoma della Sardegna n. 4007, del 10 luglio 2007, con la quale si comunica che la quota complessiva di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987, pari ad euro 1.146.500.000, è attribuita, per l'importo di euro 796.440.236 in favore del Programma FESR e per l'importo di euro 350.059.764 in favore del Programma FSE;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, così come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009, il quale prevede, oltre al prefinanziamento del 2% per l'anno 2007 e del 3% per l'anno 2008, una ulteriore quota di prefinanziamento del 2,5% per l'anno 2009, del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2009, in misura pari al 2,5 per cento dell'importo complessivo a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi regionali e per il programma operativo nazionale «Azioni di sistema» dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007/2013, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, è pari complessivamente ad euro 99.565.308, così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo in favore delle Amministrazioni titolari dei programmi, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, a seguito dell'erogazione della corrispondente quota di prefinanziamento comunitario.

3. In caso di restituzione di risorse FSE alla Commissione europea, le amministrazioni titolari dei programmi restituiscono al Fondo di rotazione le corrispondenti quote di prefinanziamento nazionale già erogate.

4. Le Amministrazioni titolari dei programmi trasmettono al Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 210

ALLEGATO

Prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del Fondo di rotazione ex lege n.183/1987 per i programmi operativi FSE dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013

Programmi Operativi Fse	Decisioni	Importi
Abruzzo	C(2007) n. 5495 del 08/11/2007	4.721.091
Emilia Romagna	C(2007) n. 5327 del 26/10/2007	12.700.202
Lombardia	C(2007) n. 5465 del 06/11/2007	11.403.382
Marche	C(2007) n. 5496 del 08/11/2007	3.581.424
P.A. Bolzano	C(2007) n. 5529 del 09/11/2007	1.987.509
Piemonte	C(2007) n. 5464 del 06/11/2007	11.728.103
Toscana	C(2007) n. 5475 del 07/11/2007	6.909.218
Valle d'Aosta	C(2007) n. 5530 del 09/11/2007	946.126
Lazio	C(2007) n. 5769 del 21/11/2007	8.899.246
Veneto	C(2007) n. 5633 del 16/11/2007	9.191.956
P.A. Trento	C(2007) n. 5770 del 21/11/2007	2.629.396
Umbria	C(2007) n. 5498 del 08/11/2007	3.285.825
Friuli Venezia Giulia	C(2007) n. 5480 del 07/11/2007	3.961.126
Liguria	C(2007) n. 5474 del 07/11/2007	6.155.418
Molise	C(2007) n. 6080 del 30/11/2007	1.630.794
Sardegna ST	C(2007) n. 6081 del 30/11/2007	8.751.494
Totale POR		**98.482.310**
Pon Azioni di Sistema	C(2007) n. 5771 del 21/11/2007	1.082.998
Totale complessivo		**99.565.308**

09A10796

DECRETO 6 luglio 2009.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi regionali, interregionali e nazionali dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013, cofinanziati dal FESR. (Decreto n. 28/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2008) 4697 def. del 4 settembre 2008 che modifica la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla Regione Campania, 125 milioni di euro alla Regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione Siciliana;

Viste le note n. 3865 del 10 luglio 2007 della Regione Calabria e n. 17172 del 9 agosto 2007 della Regione Siciliana, con le quali viene richiamato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal FESR;

Considerato che all'assegnazione delle risorse per il riequilibrio finanziario in favore della regione Campania si provvederà con successivo decreto;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 il quale prevede, oltre al prefinanziamento del 2% per l'anno 2007 e del 3 % per l'anno 2008, una ulteriore quota di prefinanziamento del 2,5% per l'anno 2009, del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2009, in misura pari al 2,5 per cento dell'importo complessivo a carico del predetto Fondo di rotazione, per ciascun programma approvato;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 2,5 per cento della quota statale, per l'anno 2009, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per i programmi operativi regionali, interregionali e nazionali dell'obiettivo Convergenza 2007/2013, cofinanziati dal FESR, è pari complessivamente ad euro 371.724.363, così come specificato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, in favore delle amministrazioni titolari dei programmi, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, a seguito della erogazione della quota di prefinanziamento comunitario.

3. In caso di restituzione di risorse FESR alla Commissione europea, le amministrazioni titolari dei programmi restituiscono al Fondo di rotazione le corrispondenti quote di prefinanziamento nazionale già erogate.

4. Le amministrazioni titolari dei programmi trasmettono al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 211

ALLEGATO

Prefinanziamento del 2,5% della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi FESR dell'obiettivo Convergenza - programmazione 2007/2013, per l'anno 2009

(Importi in euro)

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/1987
POR Basilicata	C(2007) 6311 del 07/12/07	9.026.236
POR Calabria	C(2007) 6322 del 07/12/07	29.359.600
POR Campania	C(2007) 4265 del 11/09/07	60.066.958
POR Puglia	C(2007) 5726 del 20/11/07	45.832.885
POR Sicilia	C(2007) 4249 del 07/09/07	58.396.545
POI Energie rinnovabili e risparmio energetico	C(2007) 6820 del 20/12/07	20.097.329
POI Attrattori culturali, naturali e turismo	C(2008) 5527 del 06/10/2008	12.889.398
PON Ambienti per l'apprendimento	C(2007) 3878 del 07/08/07	6.191.373
PON Governance e AT	C(2007) 3982 del 17/08/07	3.452.385
PON Sicurezza per lo sviluppo	C(2007) 3981 del 17/08/07	14.476.011
PON Ricerca e competitività	C(2007) 6882 del 21/12/07	77.567.421
PON Reti e mobilità	C(2007) 6318 del 07/12/07	34.368.222
TOTALE GENERALE		**371.724.363**

09A10797

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 luglio 2009.

Riconoscimento, al sig. Gremi Ledion Bahir, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Gremi Ledion Bahir ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/1059 del 17 gennaio 2007, con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Gremi Ledion Bahir si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Gremi Ledion Bahir in data 24 giugno 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso l'Università «Ismail Qemal Vlora» di Valona (Albania) dal sig. Gremi Ledion Bahir nato a Fier (Albania) il giorno 21 febbraio 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Gremi Ledion Bahir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10794

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alvarez Graciela Beatriz, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 20 agosto 2008 con la quale la sig.ra Alvarez Graciela Beatriz, cittadina argentina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 9 ottobre 1970, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Psicologìa» conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Psicologìa» in data 6 marzo 2002, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Psicologìa», conseguito in data 6 marzo 2002 presso la «Universidad de Buenos Aires - Facultad de Psicologìa», dalla sig.ra Alvarez Graciela Beatriz, nata a Buenos Aires il 9 ottobre 1970, cittadina argentina, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

2. La dott.ssa Alvarez Graciela Beatriz è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di psicologo, successivamente all'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10707

DECRETO 23 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Silva de Oliveira Marilia, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza del 13 agosto 2008 con la quale la sig.ra Silva de Oliveira Marilia, cittadina brasiliana, nata a Sao Paulo (Brasile) il 13 gennaio 1971, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo di «Psicólogo» rilasciato dalla «Universidade Mackenzie - Faculdade de Letras, Educação e Psicologia» di São Paulo (SP-Brasile) in data 3 giugno 1996, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - libere professioni;

Preso atto della decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 24 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Psicólogo» rilasciato dalla «Universidade Mackenzie - Faculdade de Letras, Educação e Psicologia» di São Paulo (SP-Brasile) in data 3 giugno 1996 alla sig.ra Silva de Oliveira Marilia, nata a Sao Paulo (Brasile) il 13 gennaio 1971, cittadina brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

2. La dott.ssa Silva de Oliveira Marilia è autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di psicologo, successivamente all'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10708

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kocherry Smitha Chakkochan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kocherry Smitha Chakkochan ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2001 presso la «Jaslok Hospital & M.R.C.» di Mumbai (India) dalla sig.ra Kocherry Smitha Chakkochan, nata a Thrissur-Kerala (India) il giorno 13 maggio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kocherry Smitha Chakkochan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10636

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, al sig. Binoy Jose, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Binoy Jose ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Genaral Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2006 presso la «Sapthagiri School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig Binoy Jose, nato a Neeleeswaram-Kerala. (India) il giorno 18 maggio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Binoy Jose è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10641

DECRETO 24 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Jancy, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Jancy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2002 presso la «School of Nursing, S. Fatima Hospital» di Lucknow (India) dalla sig.ra Joseph Jancy, nata a Kottayam-Kerala (India) il giorno 20 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Jancy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10642

DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Butean Sebastian Stefan, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Butean Sebastian Stefan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala so asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2006 dal sig. Butean Sebastian Stefan, nato a Baia Mare (Romania) il giorno 12 gennaio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Butean Sebastian Stefan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10791

DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ghitiu Daniel, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Ghitiu Daniel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2005 dal sig. Ghitiu Daniel, nato a Baia Mare (Romania) il giorno 3 gennaio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ghitiu Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10792

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lozano Broca Josè Emilio, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Lozano Broca Josè Emilio ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en enfermeria» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciado en enfermeria» conseguito nell'anno 1993 presso la «Universidad nacional de Cajamarca» di Cajamarca (Perù) dal sig. Lozano Broca Josè Emilio, nato a La Libertad (Perù) il giorno 10 gennaio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Lozano Broca Josè Emilio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10793

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46189 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Alessio c/o Fiat Powertrain Italia S.p.a., con sede in Caresanablot (Vercelli), unità di Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 marzo 2008 all'8 marzo 2008, nonché approvato il relativo programma dal 3 marzo 2008 all'8 marzo 2008.

Con il decreto n. 46190 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Alessio c/o Fiat Powertrain Technologies S.p.a., con sede in Caresanablot (Vercelli), unità di Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 luglio 2008 al 18 luglio 2008, nonché approvato il relativo programma dal 14 luglio 2008 al 18 luglio 2008.

Con il decreto n. 46191 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Alessio c/o Fiat Powertrain S.p.a., con sede in Caresanablot (Vercelli), unità di Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 28 luglio 2008 al 1° agosto 2008, nonché approvato il relativo programma dal 28 luglio 2008 al 1° agosto 2008.

Con il decreto n. 46192 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Alessio c/o Fiat Powertrain S.p.a., con sede in Caresanablot (Vercelli), unità di Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 ottobre 2008 al 17 ottobre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 13 ottobre 2008 al 17 ottobre 2008.

Con il decreto n. 46193 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Alessio c/o Fiat Powertrain S.p.a., con sede in Caresanablot (Vercelli), unità di Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 29 settembre 2008 al 3 ottobre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 29 settembre 2008 al 3 ottobre 2008.

Con il decreto n. 46194 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Alessio c/o Fiat Powertrain S.p.a., con sede in Caresanablot (Vercelli), unità di Verrone (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 ottobre 2008 al 31 ottobre 2008, nonché approvato il relativo programma dal 27 ottobre 2008 al 31 ottobre 2008.

Con il decreto n. 46195 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cerfine S.r.l., con sede in Toano (Reggio Emilia), unità di Toano (Reggio Emilia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 aprile 2009 al 15 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 aprile 2009 al 15 aprile 2010.

Con il decreto n. 46196 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Dual Ceramiche S.r.l., con sede in Carpineti (Reggio Emilia), unità di Carpineti (Reggio Emilia) Fiorano Modenese (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 21 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 22 settembre 2008 al 21 settembre 2009.

Con il decreto n. 46197 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Mahle Componenti Motori Italia S.p.a., con sede in La Loggia (Torino), unità di Potenza, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46198 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura di Valle Brembana S.p.a., con sede in Milano, unità di Urgnano (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46199 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Styltex di Vercellotti & C. Società in nome collettivo, con sede in Gaglianico (Biella), unità di Gaglianico (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Con il decreto n. 46200 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Global Impact S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, il

trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46201 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Maglificio Mapier S.r.l., con sede in Lomello (Pavia), unità di Lomello (Pavia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46202 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della DG Investimenti S.r.l., con sede in Bari, unità di Ascoli Satriano (Foggia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46203 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Lucchetta Armando S.r.l., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), unità di Bassano del Grappa (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46204 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Trafileria Segesta Società a responsabilità limitata, con sede in Genova, unità di Sestri Levante (Genova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 7 aprile 2009 al 6 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 7 aprile 2009 al 6 aprile 2010.

Con il decreto n. 46205 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della SBF Tubi Società a responsabilità limitata, con sede in Leini (Torino), unità di Leini (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 marzo 2009 al 17 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 marzo 2009 al 17 marzo 2010.

Con il decreto n. 46206 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Paiardini Tino Società a responsabilità limitata, con sede in Urbania (Puglia), unità di Urbania (Puglia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 aprile 2009 al 3 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 aprile 2009 al 3 aprile 2010.

Con il decreto n. 46207 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Texcolor Società a responsabilità limitata, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46208 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della F.lli Gervasoni S.p.a., con sede in Castegnato (Brescia), unità di Castegnato (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 5 marzo 2009 al 4 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 5 marzo 2009 al 4 marzo 2010.

Con il decreto n. 46209 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Società Cablaggi Generali S.r.l., con sede in Benevento, unità di Somma Vesuviana (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 febbraio 2009 al 22 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46210 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Intercoil S.r.l., con sede in Maddaloni (Caserta), unità di Maddaloni (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46211 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Unopiù S.p.a., con sede in Roma, unità di Soriano nel Cimino (Viterbo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46212 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Metalpresse Società a responsabilità limitata, con sede in Atessa (Chieti), unità di Atessa (Chieti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46056 del 25 maggio 2009.

Con il decreto n. 46213 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cumidi S.r.l., con sede in Germignaga (Varese), unità di Cunardo (Varese) e Germignaga (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46214 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Fiskars Brands Italia S.r.l., con sede in Premana (Lecco), unità di Civate (Lecco) e Premana (Lecco), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46215 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ciolini 1976 S.r.l., con sede in Pistoia, unità di Mossano (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46216 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Galvanin S.r.l., con sede in Marostica (Vicenza), unità di Marostica (Vicenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 aprile 2009 al 1° aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 aprile 2009 al 1° aprile 2010.

Con il decreto n. 46217 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cifra Società per azioni, con sede in Verano Brianza (Milano), unità di Verano Brianza (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46218 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Elco S.p.a., con sede in Bergamo, unità di Inzago (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 46219 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Stafmarie S.r.l., con sede in Fossò (Venezia), unità di Fossò (Venezia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46220 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Pannelli Plastici Società cooperativa, con sede in Pavia, unità di Gambolò (Pavia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46221 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Eurodoor Porte Blindate S.r.l., con sede in Tito (Potenza), unità di Tito (Potenza), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 46222 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ninetta Società per azioni, con sede in Borgomanero (Novara), unità di Borgomanero (Novara), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 aprile 2009 al 1° aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 2 aprile 2009 al 1° aprile 2010.

Con il decreto n. 46223 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Emme Line S.r.l., con sede in Matera, unità di Matera, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 1° febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 46224 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Antonio Amato & C. S.p.a., con sede in Salerno, unità di Salerno, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 4 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46225 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Flexider S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 luglio 2009 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 46226 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Hobby Moda Società a responsabilità limitata, con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Civitanova Marche (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46227 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Seltec Società a responsabilità limitata, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), unità di Sesto Fiorentino (Firenze), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46228 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Patt Società per azioni, con sede in Attimis (Udine), unità di Attimis (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46229 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Lacon Società per azioni, con sede in Villa Santina (Udine), unità di Villa Santina (Udine), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 14 aprile 2009 al 13 aprile 2010.

Con il decreto n. 46230 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della S.I.CON. S.r.l., con sede in Pace del Mela (Messina), unità di Pace del Mela (Messina), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46231 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Quadrifoglio S.r.l., con sede in Urbania (Puglia), unità di Urbania (Puglia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010.

Con il decreto n. 46232 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della CSL S.p.a., con sede in La Loggia (Torino), unità di La Loggia (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 marzo 2010.

Con il decreto n. 46233 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ceramiche Daytona S.p.a., Società per azioni, con sede in Castelvetro di Modena (Modena), unità di Castelvetro di Modena (Modena) e Fiorano Modenese (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46234 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Tenneco Marzocchi Società a responsabilità limitata, con sede in Bologna, unità di Zola Predosa (Bologna), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 46235 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Feltrifici Internazionali Riuniti S.p.a., con sede in Sant'Ambrogio di Torino (Torino), unità di Sant'Ambrogio di Torino (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 46236 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Sguerri Società a responsabilità limitata, con sede in Capraia e Limite (Firenze), unità di Capraia e Limite (Firenze), il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 26 marzo 2009 al 25 marzo 2010.

Con il decreto n. 46237 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Azimut S.r.l., con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), unità di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 6 febbraio 2009 al 5 febbraio 2010.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce i D.D. n. 45358 del 19 marzo 2009 e n. 45487 del 27 marzo 2009, limitatamente al perdiodo dal 6 febbraio 2009 al 4 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46238 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Intermobili S.r.l., con sede in Pineto (Teramo), unità di Pineto (Teramo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 25 novembre 2008 al 24 novembre 2009.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 44664 del 18 dicembre 2008, limitatamente al perdiodo dal 25 novembre 2008 al 28 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46239 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Ceb Edilizia S.r.l., con sede in Barberino di Mugello (Firenze), unità di Barberino di Mugello (Firenze), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 25 marzo 2009 al 24 marzo 2010.

Con il decreto n. 46240 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Nigacalze Società per azioni, con sede in Tortona (Alessandria), unità di Tortona (Alessandria), il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 3 aprile 2009 al 2 aprile 2010.

Con il decreto n. 46241 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Siac S.p.a., con sede in Pontirolo Nuovo (Bergamo), unità di Osio Sotto (Bergamo) e Pontirolo Nuovo (Bergamo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 4 febbraio 2009 al 3 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 4 febbraio 2009 al 1° febbraio 2011.

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. n. 45373 del 20 marzo 2009, a decorrere dall'11 maggio 2009 come segue: unità di Osio Sotto (Bergamo) per un massimo di 112 lavoratori, Pontirolo Nuovo (Bergamo) per un massimo di 438 lavoratori.

Con il decreto n. 46242 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Pluritec Industries S.p.a., con sede in Torino, unità di Burolo (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 9 novembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 10 novembre 2008 al 9 novembre 2009.

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. n. 44770 del 23 dicembre 2008 a ulteriori 10 unità a decorrere dal 30 marzo 2009.

Con il decreto n. 46244 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Editoriale Domus S.p.a., con sede in Rozzano (Milano), unità di Rozzano (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 67/1987 e per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 ottobre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 3 aprile 2011.

Con il decreto n. 46245 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della L'Unione Editoriale S.p.a., con sede in Cagliari, unità di Cagliari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2011.

Con il decreto n. 46246 del 17 giugno 2009 è stato concesso, in favore della L'Unione Sarda S.p.a., con sede in Cagliari, unità di Cagliari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 agosto 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2011.

Con il decreto n. 46251 del 19 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa di produzione e lavoro Chiper Società cooperativa a responsabilità, con sede in Suzzara (Mantova), unità di Borgoforte (Mantova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46252 del 19 giugno 2009 è stato concesso, in favore della Distrelec Italia S.r.l., con sede in Lainate (Milano), unità di Lainate (Milano), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

09A10548

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Emanazione del decreto attuativo relativo al «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» - Fondi 2008.

È stato emanato, in data 5 agosto 2009, prot. 18829, il decreto attuativo che dispone l'utilizzo di parte delle risorse finanziarie 2008 del «Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» istituito dall'art. 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il decreto reca «Procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca industriale nel settore dell'agricoltura (è esclusa l'acquacoltura) proposti da piccole e medie imprese condotte da giovani imprenditori agricoli, da realizzare attraverso la collaborazione di Istituzioni politiche di ricerca».

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo: www.politicheagricole.gov.it/SviluppoRurale/GiovaniAgricoltura/default.htm

09A10798

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neurolite»

Estratto determinazione UPC n. 96 del 19 giugno 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bristol-Myers Squibb Pharma Belgium SPRL, con sede in Chaussee de la Hulpe 185-B, Bruxelles, Belgio, rappresentata dalla società Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede in via del Murillo km 2,800, Sermoneta, Latina, con codice fiscale 00082130592.

Specialità medicinale: NEUROLITE.

Confezione: Kit Preparazione Tecnezio TC-99M Bicisato - A.I.C. n. 028847010.

È ora trasferita alla società: Lantheus MI UK Limited, con sede in One South Place London, EC2M 2WG-Gran Bretagna, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10710

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1325/2009 del 27 luglio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone AHCL».

Nell'estratto della determinazione n. 1325/2009 del 27 luglio 2009 relativa al medicinale per uso umano RISPERIDONE AHCL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2009, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue: all'art. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

si intenda aggiunto il seguente articolo:

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

09A10711

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-216) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale € 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico € 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00